

CAPO III

Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici.

SEZIONE I

Individuazione e definizione degli operatori.

Art. 62 - Le agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 63.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Art. 63 - Attività delle agenzie.

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

- a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
- b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
- d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
- e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
- g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
- h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e

sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;

- m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- n) il servizio di informazioni in materia turistica;
- o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
- p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- q) organizzazioni di attività congressuali;
- r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.

1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco speciale di cui all'[articolo 75](#). A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.

3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.

4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.

SEZIONE II

Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 65 - Richiesta di autorizzazione.

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
- c) la denominazione dell'agenzia;
- d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
- e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
- f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;

g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;

b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'[articolo 78](#);

d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.

Art. 66 - Autorizzazione all'apertura di agenzia.

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.

1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono sostituire alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato" dandone comunicazione alla provincia. ()

2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 71;

b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico; ()

c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;

c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell'affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio. ()

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 67 - Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;

c) il direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività.

Art. 68 - I periodi di apertura.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 69 - Redazione e diffusione dei programmi.

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con l'indicazione dei rischi coperti;

l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;

p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro

mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.

7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

Art. 70 - Commissioni arbitrali e conciliative.

1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 71 - Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 72 - Sospensione dell'attività.

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

- a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
- b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza della autorizzazione.

Art. 73 - Cessazione dell'attività.

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 74 - Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'[articolo 64](#) comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.

2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.

3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:

a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"; ()

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.

Art. 76 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.

1. La violazione reiterata delle norme di cui all'[articolo 64](#) determina la revoca dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.

SEZIONE III
Direttore tecnico

Art. 77 - Esame di idoneità per direttore tecnico.

omissis ()

Art. 77 bis - Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo. ()

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'attività del Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo, in conformità all'articolo 20 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio", nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.

Art. 78 - Accertamento dei requisiti dei Direttori tecnici. ()

1. omissis ()

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, () correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 () sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. ()

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. omissis ()

SEZIONE IV

Vigilanza e sanzioni. Art. 79 - La vigilanza.

1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla provincia competente per territorio.

Art. 80 - Le sanzioni.

1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'[articolo 68](#), comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'[articolo 72](#), comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 69](#) comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'[articolo 67](#) comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'[articolo 64](#), commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli [articoli 69](#) e [75](#) è soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta:

a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'[articolo 63](#), la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;

b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'[articolo 64](#), comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

8. Le sanzioni sono comminate dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. ()

Art. 81 - I reclami.

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'[articolo 64](#), che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.

2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'[articolo 64](#) un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.